

REGOLAMENTO (CE) N. 206/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 gennaio 1998****relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1998/97 della Commissione⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 23 gennaio 1998, sarebbe superato il quantitativo di 354 t di succo d'arancia con un tenore pari o superiore a 55° Brix che figura nell'allegato del regolamento (CE) n.

1998/97, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 23 gennaio 1998, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i succhi d'arancia con un tenore pari o superiore a 55° Brix la cui domanda è stata presentata il 23 ottobre 1998, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/97 sono rilasciati nel limite del 81,7 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 23 gennaio 1998 e prima del 24 febbraio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 145 del 5. 6. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 282 del 15. 10. 1997, pag. 22.